

**CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA A NOLEGGIO FULL SERVICE
TRIENNALE DI N. 1 SPAZZATRICE STRADALE**

Articolo 1 – Scopo e definizioni

Il presente Capitolato Tecnico ha lo scopo di definire le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione da applicarsi alla fornitura a noleggio full service triennale di n. 1 spazzatrice meccanico aspirante e filtrante da adibire al servizio di spazzamento stradale meccanizzato nel Comune di Fidenza (PR).

CPV: 34921100-0 Spazzatrici stradali
NUTS Fidenza ITH52

Nello specifico il presente documento definisce i requisiti minimi del prodotto che devono essere rispettati, pena l'esclusione dalla procedura o la risoluzione del contratto, ed i livelli minimi del servizio di manutenzione programmata e straordinaria che l'aggiudicatario dovrà eseguire senz'alcun onere aggiuntivo per San Donnino Multiservizi srl, in quanto ricompresi nel costo di noleggio della spazzatrice.

Eventuali lievi difformità delle caratteristiche del prodotto rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato Tecnico dovranno essere evidenziate dimostrando l'equivalenza tecnica di quanto richiesto con quanto offerto, previa valutazione ed accettazione da parte della San Donnino Multiservizi srl.

Nel presente capitolato viene definito:

- A. Committente: San Donnino Multiservizi srl – Via Gramsci n. 1/b – 43036 Fidenza (PR);
- B. Fornitore: l'operatore economico che fornirà il mezzo oggetto del presente Capitolato Speciale;
- C. Fornitura: noleggio full service di n. 1 spazzatrice meccanico aspirante e filtrante da adibire al servizio di spazzamento stradale meccanizzato nel Comune di Fidenza (PR).

Articolo 2 – Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è la fornitura a noleggio full service triennale di n. 1 spazzatrice meccanico aspirante e filtrante, nuova di fabbrica ovvero pari al nuovo (ore di utilizzo massime pari a 100), perfettamente rispondente alle leggi e alle norme in vigore al momento della consegna e in grado di fornire le prestazioni richieste nel presente Capitolato, comprensivo di spazzatrice sostitutiva nei casi indicati dal successivo articolo 8.

Le ore annue stimate di spazzamento sono indicativamente 1.800.

La fornitura a noleggio richiesto include le seguenti caratteristiche minime generali:

- gli oneri di manutenzione programmata;
- gli oneri di manutenzione ordinaria;
- gli oneri di manutenzione straordinaria (rotture improvvise non riconducibili ad incidenti o direttamente causate da San Donnino Multiservizi srl);
- gli oneri amministrativi (tasse, assicurazioni, collaudi annuali ecc);
- cambio periodico di olio motore, filtri olio, filtri gasolio, ed altri lubrificanti;
- sostituzione consumabili (ad eccezione di pneumatici e con la precisazione seguente in merito alle spazzole);
- sostituzione spazzole, la cui fornitura sarà però a carico della San Donnino Multiservizi srl.

- Rimangono in capo alla ditta aggiudicataria i costi di sostituzione;
- gli oneri per la consegna, ritiro e la riconsegna della spazzatrice dalla e per la sede operativa di San Donnino Multiservizi srl.

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà inoltre garantire, per tutta la durata del contratto:

- un riferimento telefonico, attivo 24 ore sette giorni su sette, per le comunicazioni urgenti e/o emergenza;
- un servizio di intervento immediato (ossia entro 24 ore lavorative), in caso di avaria grave dei mezzi, comprendente il recupero del mezzo in panne con apposito carro attrezzi;
- la messa a disposizione di macchina sostitutiva per gli interventi di durata maggiore a 4 giorni lavorativi.

Gli interventi di manutenzione programmata e ordinaria dovranno essere di norma eseguiti oltre l'ordinario turno di lavoro di San Donnino Multiservizi srl, assicurando così la piena e continua disponibilità dell'automezzo.

Si intendono per manutenzione programmata tutte le operazioni di manutenzione di tipo periodico che vanno effettuate secondo quanto previsto dal manuale di uso e manutenzione della casa costruttrice della spazzatrice noleggiata. Tutti gli interventi manutentivi programmati dovranno risultare da apposita scheda da compilarsi a cura della ditta aggiudicataria, consegnata in copia ai referenti della Stazione Appaltante.

Si intende per manutenzione ordinaria tutti quegli interventi di modesta entità che prevedono anche la sostituzione di piccoli pezzi di ricambio o di cambi olio, filtri, ecc., ma che non interessano la riparazione e/o revisione dei suddetti apparati nel loro complesso, e che si rendono necessari per la sicurezza stradale e dei lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e la durabilità del mezzo stesso. Sarà cura della San Donnino Multiservizi srl provvedere al controllo dei livelli dei liquidi e lubrificanti e, provvedere, alla bisogna, all'immediata segnalazione alla ditta appaltatrice dei consumi "fuori standard". Queste manutenzioni possono essere eseguite anche con l'ausilio dell'officina mobile presso il cantiere dell'utilizzatore.

Si intende per manutenzione straordinaria la rimanente parte di interventi, dovuti a rotture improvvise, avarie gravi, eccessive usure, ecc. che possono condurre anche alla sostituzione totale degli apparati.

La consegna della spazzatrice dovrà avvenire presso la sede successivamente indicata da San Donnino Multiservizi srl, comunque ubicata all'interno del territorio comunale di Fidenza (PR).

Articolo 3 – Caratteristiche tecniche minime richieste

I dati caratteristici della fornitura sono descritti nel presente Capitolato Speciale e devono intendersi quali caratteristiche di qualità e prestazioni minime. Qualunque riferimento a marche o modelli deve intendersi integrato con la dicitura "equivalente".

La spazzatrice meccanico aspirante, oggetto della presente fornitura, con convogliatore verticale, dovrà essere nuova di fabbrica, completa degli accessori d'uso, dotata degli standard di fornitura previsti e dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime tutte previste a pena di esclusione della presente procedura di gara:

- a) **motore** con potenza non inferiore a 75 Kw;
- b) **alimentazione** diesel con emissioni di scarico non inferiore a Euro 6 o Stage 5;
- c) **volume** contenitore rifiuti di indicativi 3-4 mc;
- d) **impianto** idrico spazzole laterali destra e sinistra ed estensione impianto idrico sulla terza spazzola;

- e) **serbatoio** acqua almeno 400 litri di capacità;
- f) **altezza** scarico materiali almeno 1000 mm;
- g) **cabina** pressurizzata a due posti omologati con guida lato destro, filtraggio polveri e cinture di sicurezza;
- h) **2 ruote** sterzanti anteriori e servosterzo idraulico;
- i) **impianto di ingrassaggio** manuale;
- j) **n. 2 spazzole laterali**;
- k) **n. 1 spazzola centrale** (rullo);
- l) **terza spazzola** anteriore brandeggiante a destra e sinistra 180°;
- m) **n. 2 lampeggianti** (uno posteriore e uno anteriore) posti sopra la macchina;
- n) **sistema di filtraggio** aspirazione polvere con filtro;
- o) **pista** di pulizia destra sinistra con terza spazzola di circa 2,50 metri;
- p) **sedile** regolabile e ammortizzato;
- q) **aria condizionata** in cabina manuale;
- r) **n. 1 telecamera** a colori in visione posteriore con monitor dedicato in cabina;
- s) **luce a led** illuminazione spazzole.

La spazzatrice dovrà inoltre risultare rispondente alle specifiche tecniche indicate ai punti 7.1.1 (*Caratteristiche dei veicoli per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale*), 7.1.2 (*Caratteristiche delle macchine mobili non stradali/attrezzature montate su veicoli per la raccolta e il trasporto rifiuti e per lo spazzamento stradale*), 7.1.3 (*Abbattimento polveri sottili*) e 7.1.4 (*Oli lubrificanti*) dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 255.

Le verifiche sul rispetto dei criteri ambientali minimi verranno effettuate secondo le previsioni e modalità indicate dal suddetto D.M. n. 255/2022.

La spazzatrice deve essere conforme a tutte le normative per la prevenzione infortuni applicabili e le attrezzature installate devono essere dotate di marcatura CE, marcatura rumorosità e dichiarazioni di conformità (D.lgs. 17/2010 - D.lgs. 262/02).

Il Fornitore è consapevole che la Committente viene manlevata da ogni responsabilità civile e penale derivante da rischi e danneggiamenti dovuti a difetti di fabbricazione e/o di conformità normativa di ogni singolo prodotto fornito. Tale esclusione di responsabilità viene peraltro estesa anche a danneggiamenti/infortuni derivanti da errata o carente formazione e/o informazione prevista nel presente Capitolato.

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva di verificare, anche tramite ente certificatore terzo, la rispondenza dei prodotti ai requisiti di sicurezza richiesti.

La spazzatrice infine dovrà:

- essere omologata o approvata secondo la normativa del Codice della Strada;
- essere immatricolata a cura ed onere del Fornitore;
- essere collaudata, targata prima della consegna, messa su strada, trasportata presso la sede indicata dalla San Donnino Multiservizi srl e parcheggiata nel posto indicato dal personale addetto alla ricezione.

Articolo 4 – Oneri a carico della Stazione Appaltante

Sono a carico della Stazione Appaltante:

- pneumatici ed interventi di depannage in caso di foratura;
- spazzole (intesa come fornitura, essendo l'intervento di sostituzione in capo alla ditta aggiudicataria);
- lavaggio interno ed esterno;
- fornitura carburante conforme alle prescrizioni della casa costruttrice e Ad Blue;

- pagamento contravvenzioni per responsabilità conducente.

Tutte le sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada sono a carico della Stazione Appaltante, la quale provvederà direttamente al pagamento dei relativi importi. L'Appaltatore si impegna ad inoltrare alla Stazione Appaltante, entro 48 ore, tutte le notifiche di sanzioni pervenute alla ditta stessa.

La Stazione Appaltante si impegna:

- a) a far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di circolazione ed in particolare quelle sulla abilitazione alla guida, validità ed aggiornamento patente;
- b) a non affidare a terzi i mezzi locati, fatta eccezione per i propri dipendenti e/o persone non dipendenti purché autorizzati dall'Ente;
- c) ad usare i mezzi in conformità alla loro normale destinazione, adibendoli agli usi consentiti;
- d) ad effettuare tutte le denunce con tempestività (furto, incendio, incidente, ecc);
- e) a non alienare, dare pegno od altrimenti distrarre i mezzi locati, e comunque impedire che altri costituiscano sui mezzi stessi, diritti di ritenzione, privilegio, vincolo, ecc;
- f) a dare immediata notizia all'Appaltatore di ogni altro fatto che possa pregiudicare i diritti della stessa.

Inoltre, la Stazione Appaltante:

- g) segnalerà al fornitore eventuali difetti o malfunzionamenti e se necessario fermerà immediatamente la macchina;
- h) segnalerà tempestivamente eventuali sinistri avvenuti alla macchina;
- i) si impegna a non effettuare alcuna modifica strutturale dei mezzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Appaltatore.

Articolo 5 – Corsi addestramento o formazione

Il Fornitore dovrà sostenere a proprie spese un corso di addestramento o formazione, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/08, sull'uso e la manutenzione dei prodotti forniti e dovrà garantire istruttori con esperienza documentata. A tale scopo dovrà fornire i curricula di quanti erogheranno la formazione o l'addestramento e gli attestati comprovanti quanto dichiarato nei CV.

Al termine dei corsi di addestramento o formazione dovrà essere rilasciato l'attestato di partecipazione, senza spese a carico della Committente.

I corsi dovranno essere tenuti presso la sede della Committente.

Articolo 6 – Valore della fornitura

L'importo a base di gara per la fornitura con noleggio full service quinquennale in oggetto, così come descritto all'art. 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, è pari ad **euro 117.600,00 (centodiciassettemilaseicento/00)**, oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a euro 1.200 (milleduecento), iva di legge esclusa.

Il prezzo offerto è da intendersi fisso ed invariabile ed è comprensivo di qualsivoglia spesa e/o onere indicati nel presente Capitolato.

Articolo 7 – Tempistiche di consegna della spazzatrice

La fornitura dovrà essere consegnata, collaudata, chiavi in mano, al netto di ogni spesa, nuova di fabbrica, perfettamente funzionante, completa in ogni sua parte, presso la sede indicata dalla Committente (comunque all'interno del territorio comunale di Fidenza – PR) entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto di appalto.

In caso di mancata consegna tempestiva della fornitura saranno applicate, in capo al Fornitore, le

seguenti penalità:

- per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, lo 0,1 (zerovirgolauno) per mille, dell'importo di aggiudicazione;
- oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex. art. 1456 c.c. in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione, nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

L'eventuale consegna della fornitura sprovvista di documentazione per l'utilizzazione non sarà considerata come avvenuta; il decorso del tempo fino alla consegna verrà computato, a tutti gli effetti, come ritardata consegna della fornitura (con le conseguenze sopra menzionate).

Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione.

Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo della fornitura sono a totale carico del Fornitore. Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno quattro giorni della disponibilità alla consegna della fornitura.

Le spese di trasporto della fornitura saranno a totale carico del Fornitore.

Il Fornitore assicura l'esecuzione dell'oggetto della presente fornitura anche nelle more della stipula del relativo contratto, su richiesta della Committente; in questo caso il termine di 30 (trenta) giorni (naturali e consecutivi previsti per la consegna della fornitura) decorrerà dalla predetta richiesta.

Articolo 8 – Manutenzione programmata, ordinaria, assistenza tecnica, tagliandi, macchina sostitutiva e penali per fermo macchina.

Per l'intero periodo contrattuale, il Fornitore dovrà prestare attività di manutenzione programmata, vale a dire tutti gli interventi di manutenzione di tipo periodico che vanno effettuati secondo quanto previsto dal manuale di uso e manutenzione della casa costruttrice del mezzo noleggiato. Il Fornitore pertanto dovrà produrre dettagliato Piano di manutenzione programmata, il quale dovrà essere preventivamente accettato dalla Committente, con indicate tutte le attività necessarie per il corretto mantenimento dello stato di efficienza del mezzo nell'arco del tempo.

Tutti gli interventi manutentivi programmati dovranno risultare da apposita scheda che sarà compilata a cura del Fornitore, di cui una copia deve essere in possesso dell'utilizzatore, da consegnarsi entro 5 giorni lavorativi da fine attività.

Per l'intero periodo contrattuale il Fornitore dovrà altresì prestare manutenzione ordinaria del mezzo, vale a dire tutti quegli interventi di modesta entità che prevedono anche la sostituzione di piccoli pezzi di ricambio o di cambio olio filtri, ecc, ma che non interessano la riparazione e/o la revisione dei suddetti apparati nel loro complesso, e che si rendono necessari per la sicurezza stradale e dei lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 8108 e la durabilità del mezzo stesso. Gli interventi di manutenzione e di riparazione dovranno essere effettuati dal produttore e/o officine specializzate.

Il Fornitore dovrà fornire la documentazione inerente agli interventi di manutenzione effettuata entro n. 5 giorni lavorativi da fine intervento. Tale documentazione dovrà comprendere:

- la data e l'orario;
- il luogo di intervento;
- il tipo di intervento effettuato;
- il tipo di eventuale difetto riscontrato;
- la durata;
- i materiali eventualmente sostituiti;
- eventuali annotazioni a margine dell'intervento (qualora ritenute necessarie).

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati in conformità agli standard previsti dal costruttore.

I ricambi o gli accessori installati sui veicoli o sui dispositivi opzionali saranno esclusivamente ricambi originali o approvati e consigliati dal costruttore.

Il Fornitore per l'intero periodo contrattuale dovrà infine prestare attività di manutenzione straordinaria, dovuta a rotture improvvise, avarie gravi, eccessive usure, ecc. che potranno condurre anche alla sostituzione totale delle parti meccaniche/elettriche della spazzatrice, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, spazzole tergicristalli, guasti o rotture motore, guasti e rotture trasmissione, guasti e rotture impianto di alimentazione, guasti e rotture impianto di scarico, guasti di natura elettrica, guasti di natura elettronica, guasti o rotture gruppo spazzante compreso il motore ausiliario.

In caso di fermi macchina, il Fornitore dovrà:

1. garantire l'intervento di un tecnico entro le 24 (ventiquattro) ore lavorative (o minore tempistica offerta in sede di offerta) successive dalla chiamata della Committente tramite e-mail;
2. garantire l'esecuzione della riparazione classificata come ordinaria entro 4 (quattro) giorni lavorativi (o minore tempistica offerta in sede di offerta) successivi al giorno della segnalazione del guasto e/o del malfunzionamento;
3. garantire l'intervento, ove necessario, presso la sede operativa di San Donnino Multiservizi srl o comunque sul territorio del Comune di Fidenza, con eventuale trasporto del mezzo dal luogo ove è fermo il mezzo all'officina, con oneri e spese a carico del Fornitore;
4. in caso di mancato completamento della riparazione nei termini sopra menzionati o in caso di manutenzione straordinaria, il Fornitore dovrà mettere a disposizione, su richiesta della Committente, una macchina sostitutiva simile a quella oggetto della presente gara di appalto, previa conferma di accettazione, da parte della Committente, della tipologia di macchina operatrice proposta dal Fornitore. In caso di mancata consegna di suddetta macchina sostitutiva, la Committente applicherà nei confronti del Fornitore una penale di euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo nella riparazione nei termini indicati ai punti 1 e 2); medesima penale sarà applicata, in caso di manutenzione straordinaria, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della suddetta macchina sostitutiva rispetto al termine temporale applicato anche alle manutenzioni ordinarie (4 giorni lavorativi, o minore tempistica offerta in sede di offerta). Le spese relative al trasporto della macchina sostitutiva saranno a carico del Fornitore. Oltre il 20° giorno lavorativo di ritardo nella consegna della predetta macchina sostitutiva, la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione, nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

La Committente tratterà la polizza costituita per la cauzione definitiva per tutto il periodo di copertura della garanzia. Qualora la Committente provvedesse all'escussione della cauzione definitiva, il Fornitore dovrà provvedere all'immediata integrazione dell'importo della predetta cauzione.

Campagne di richiamo

La ditta fornitrice farà effettuare presso i centri di assistenza tutti gli interventi (a titolo gratuito) derivanti da eventuali difetti di fabbricazione, di costruzione e/o montaggio (anche in presenza di particolari non rilevatisi di sufficiente qualità o affidabilità operativa).

Il Fornitore avrà inoltre l'obbligo di estendere, il più rapidamente possibile a propria cura ed onere, eventuali campagne di richiamo dandone tempestiva comunicazione ai preposti uffici della stazione appaltante.

Articolo 9 – Verifica di conformità ed accettazione

La data in cui la consegna della fornitura viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Progetto.

La fornitura di cui al presente Capitolato sarà sottoposta ad una verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative della fornitura richieste ed elencate nel capitolato, nonché la funzionalità complessiva di quanto fornito.

Qualora il mezzo non risultasse idoneo, lo stesso dovrà essere sostituito/integrato con le specifiche del mezzo richiesto nel capitolato, entro le successive 48 (quarantotto) ore solari.

La verifica di conformità è considerata positiva quando, unitamente alla consegna del mezzo, si verificano le seguenti condizioni:

- ☐ il mezzo è munito di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso prevista;
- ☐ è completo in ogni parte;
- ☐ è funzionante in ogni parte.

La verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'esecutore.

Resta ferma la responsabilità del fornitore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Articolo 10 – Obblighi assicurativi a carico del Fornitore

La spazzatrice dovrà essere provvista di copertura che preveda la garanzia dei rischi da responsabilità civile auto, incendio, furto e kasko; il massimale obbligatorio RCA dovrà non essere inferiore a € 6.070.000,00 per danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, € 1.220.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

Valore assicurato del veicolo: euro 150.000.

La copertura incendio e furto dovrà prevedere uno scoperto non superiore al 10% del danno, con il minimo non superiore a 250 euro.

La copertura kasko dovrà prevedere una franchigia per sinistro non superiore al 10% in caso di danno totale con il minimo non superiore a 500 euro.

Le coperture dovranno comprendere anche i seguenti rischi:

- cristalli;
- spese per sottrazione e/o smarrimento chiavi con sostituzione blocchetti avviamento;
- atti vandalici;
- eventi atmosferici;
- danneggiamenti dovuti a caso fortuito o causati da ignoti.

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti di San Donnino Multiservizi Srl.

La documentazione attestante le coperture assicurative di cui al presente articolo potrà essere richiesta dalla Stazione Appaltante e dovrà essere fornita/trasmessa a San Donnino Multiservizi Srl il giorno della consegna del mezzo.

La gestione della pratica di sinistro sarà cura ed onere del locatore, che recepirà le denunce da parte del personale utilizzatore di San Donnino Multiservizi Srl nei modi che il locatore dovrà rendere noto alla Stazione Appaltante.

Il Locatore dovrà dar conto alla Stazione Appaltante dell'esito dell'istruttoria delle pratiche assicurative di rimborso eventualmente attivate per danneggiamenti sui veicoli locati.

Prima di ogni scadenza assicurativa l'Appaltatore provvederà all'invio, mezzo posta prioritaria o corriere, dei rinnovi presso la sede di San Donnino Multiservizi Srl.

L'Appaltatore è tenuto a far giungere a domicilio della Committente i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza posta sul tagliando e comunque entro i 15 giorni successivi alla scadenza

(periodo di comportamento), assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi, nonché oneri che la Stazione appaltante sopporterà per la mancata fruizione del mezzo.

La Committente è comunque estranea ai rapporti del Fornitore con i terzi e non risponde per fatti e/o danni di qualsiasi natura casualmente riconducibili all'attività del Fornitore.

Pertanto, quest'ultimo terrà indenne la Committente senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni riconducibili all'attività del Fornitore medesimo, intervenendo ove occorra nei relativi giudizi.

Il Fornitore sarà tenuto a manlevare la Committente da qualsiasi pretesa, direttamente o indirettamente fondata sulle prestazioni oggetto del presente Capitolato, avanzata nei confronti della Committente.

Il Fornitore dovrà, inoltre, farsi carico di ogni eventuale danno arrecato alla Committente medesima dal proprio personale, nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Fermo restando che il Fornitore sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura essi siano che dovessero essere arrecati dal proprio personale e/o dalle attrezzature e mezzi, e che in ogni caso dovrà provvedere senza indugi e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione e/o rifacimento delle parti o di quanto danneggiato, il Fornitore dovrà stipulare con primaria Compagnia assicuratrice una polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento che si verifichi nel corso dell'erogazione dei servizi ed una polizza per RCT/RCO, comprensiva del danno da inquinamento.

Le polizze assicurative del Fornitore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

In caso di sinistro il Fornitore ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.

In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata, il Fornitore dovrà trasmettere alla Committente l'aggiornamento corrispondente della polizza.

La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.

Il Fornitore rifonderà la Committente, a semplice richiesta, per ogni somma riferita da quest'ultima corrisposta a causa di mancata copertura assicurativa del Fornitore, derivante, ad esempio, da esclusioni di garanzia, franchigia, o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e l'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla Committente, dal personale da essa dipendente e da terzi.

Articolo 11 – Documentazione a corredo

Ogni veicolo deve essere dotato di "Manuale d'uso e manutenzione" in formato originale cartaceo e lingua italiana e di istruzioni sintetiche riportate in una scheda plastificata da custodire in cabina di guida contenente le prescrizioni per la sicurezza e le norme per il corretto uso dell'attrezzatura, realizzata su formato UNI A4 fronte – retro.

Deve essere inoltre fornita via PEC, in formato elettronico, la seguente documentazione in lingua italiana:

- a) dichiarazione di conformità CE/rumorosità (questo documento anche in originale cartaceo);
- b) manuale di uso e manutenzione;
- c) istruzioni operative: quale sunto delle corrette operazioni da compiere in sicurezza da parte dell'operatore conformi al dettato della documentazione normalmente richiesta dalle ASL e/o organi di vigilanza, realizzate con fotografie digitali a colori esplicative e con le relative indicazioni. Tali istruzioni dovranno essere preliminarmente inviate agli uffici della Committente per l'approvazione;

- d) manuale di riparazione;
- e) schemi impianti.

La documentazione deve essere inviata insieme alla fornitura. In caso di mancata consegna della documentazione verranno applicate le penali contrattualmente previste.

Articolo 12 – Variazione del prezzo

I prezzi di fornitura sono soggetti a revisione annuale sulla base dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria e degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, con la precisazione di seguito riportata. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva (da ricondursi alla variazione del suddetto indice dei prezzi alla produzione dell'industria e delle retribuzioni contrattuali orarie), si determini una variazione di tale indice superiore al 5%, i prezzi di fornitura sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento; qualora la variazione dei suddetti indici dei prezzi alla produzione dell'industria e delle retribuzioni contrattuali orarie si mantenga entro il limite del 5%, i prezzi non saranno quindi oggetto di aggiornamento.

Articolo 13- Pagamenti

Il pagamento del canone mensile avrà efficacia a partire dalla data di inizio fornitura risultante da verbale in contraddittorio.

Le fatture dovranno avere cadenza mensile e dovranno riportare il riferimento al cig assegnato.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalla Committente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente.

L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto dalla San Donnino Multiservizi srl secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione.

Il pagamento avverrà a 60 (sessanta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore attraverso la compilazione della dichiarazione afferente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'IVA è in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

Articolo 14 – Responsabilità del Fornitore

Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del contratto, notificherà il nominativo del soggetto, in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza, Responsabile del Contratto (di seguito solo Responsabile), al quale competerà la responsabilità della conduzione della fornitura nonché la responsabilità delle comunicazioni con i preposti o altri incaricati della Committente.

Il Responsabile, munito di specifico mandato, dovrà avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dal Fornitore ed essere munito dei necessari poteri per la gestione della fornitura e per la piena rappresentanza del Fornitore.

In caso di impedimento del Responsabile, il Fornitore sarà tenuto a nominare un suo sostituto.

Il Responsabile darà adeguate, complete ed esaustive istruzioni, informazioni e conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione della fornitura e controllerà la corrispondenza rispetto a quanto prescritto dal Capitolato Speciale adottando ogni provvedimento e azione a ciò necessari.

In caso di comprovata inidoneità del Responsabile, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta da parte del Responsabile del Procedimento, lo stesso dovrà essere sostituito entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà del Fornitore di produrre proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni.

Articolo 15- Direttore dell'esecuzione del contratto

Per la gestione della fornitura la Committente potrà eventualmente nominare in ausilio al RUP un proprio soggetto referente e/o suoi assistenti, le cui generalità saranno comunicate al Fornitore.

Al DEC, nominato da San Donnino Multiservizi srl, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore, anche attraverso espliciti e formali strumenti di verifica e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell'andamento della fornitura.

Appartiene alla sfera di attribuzione del Direttore dell'esecuzione del Contratto indicare al Responsabile del Contratto del Fornitore le modalità operative ed i tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate.

Articolo 16 – Personale del fornitore impiegato nella fornitura

Il Fornitore è responsabile del comportamento del proprio personale addetto: pertanto, tutto il personale del fornitore dovrà tenere un contegno corretto e riguardoso verso coloro con i quali entrerà in contatto per ragioni delle attività inerenti e conseguenti la fornitura.

In caso di comportamenti scorretti nei confronti del personale di San Donnino Multiservizi srl, verranno segnalati al Fornitore i casi verificatisi, per l'adozione di provvedimenti a carico dei lavoratori addetti; nei casi di maggiore gravità, la Committente potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento temporaneo o definitivo del soggetto.

Il Fornitore si obbliga ad osservare, nei confronti di tutto il personale impiegato nel presente appalto, tutte le norme contrattuali, assicurative e previdenziali in vigore per la categoria e tutti gli accordi integrativi locali, ivi compreso il trattamento economico-retributivo del personale impiegato, che deve risultare non inferiore a quello previsto nel CCNL metalmeccanico/industriale.

Il Fornitore s'impegna, comunque, ad applicare al personale subordinato tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale e di sicurezza del lavoro, di prevenzione degli infortuni e d'igiene.

Articolo 17 – Oneri ed obblighi a carico del Fornitore

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite in assoluta conformità alla qualità, modalità e quantità indicate dal presente Capitolato e/o degli eventuali allegati tecnici e delle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dal DEC.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del contratto.

L'Appaltatore assume la responsabilità delle dichiarazioni eventualmente rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'appalto a proprio rischio; l'Aggiudicatario medesimo è gravato di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni adottati a sostegno delle già menzionate giustificazioni.

Articolo 18 - Obblighi in materia di sicurezza

Sarà obbligo del Fornitore di adottare nell'esecuzione delle prestazioni, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette alla prestazione e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.

Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Articolo 19 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del contratto, e in particolare:

- a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto d'appalto, il Fornitore si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi, indicato negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 11 co. 2 del Codice dei Contratti, ovvero dallo stesso Fornitore in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 11 co. 3 del Codice dei Contratti;
- b) i suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il Fornitore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il DEC invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 5, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente del Fornitore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere al Fornitore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge 9 agosto 2008, n. 133; gli stessi possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente sul luogo di esecuzione e verificarne la effettiva iscrizione nel già menzionato libro unico del Fornitore o del subappaltatore autorizzato.

Articolo 20 – Subappalto

È ammesso il subappalto nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel disciplinare.

In conformità all'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023, non vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento, fermo rimanendo quanto previsto di seguito.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. Non può dunque essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. La prevalente esecuzione del Contratto è riservata all'affidatario.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, l'Aggiudicatario potrà ricorrere all'istituto del subappalto, purché il subappaltatore individuato possenga i requisiti necessari all'esecuzione dell'appalto.

I requisiti generali e speciali del subappaltatore saranno comprovati mediante consultazione del FVOE.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto non potrà essere autorizzato.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023.

Per tutti i profili qui non regolamentati, trovano applicazione le norme contenute nell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 21 – Risoluzione

Ai sensi dell'art. 122, comma 1 del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo nei seguenti casi:

- a) Il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023;
- b) Con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023 sono state superate le soglie di cui al comma 2 del predetto articolo;
- c) Con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3 del D.lgs. 36/2023, sono state superate una delle soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
- d) L'operatore economico si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- e) L'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante può risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:

- a) Inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all'Operatore economico, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) Manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni;
- c) Inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o al DUVRI, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP;
- d) Sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse senza giustificato motivo;
- e) Rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'appalto nei termini previsti dal contratto;
- f) Subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- g) Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'appalto;
- h) Applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- i) Ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tale caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti all'Operatore economico e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- j) Frode nell'esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi dell'articolo 122, comma 2 del D.lgs. 36/2023 costituiscono causa di risoluzione del contratto di diritto e senza ulteriore motivazione il sopravvenire nei confronti dell'Operatore economico di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023.

Inoltre costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione la perdita da parte dell'Operatore economico dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 124 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 122, comma 4 del D.lgs. 36/2023, qualora, al di fuori del caso del grave inadempimento, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Operatore economico rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Operatore economico, fermo restando il pagamento delle penali.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023, nel caso di risoluzione del contratto, l'Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente svolte, decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidate a terzi o le spese per l'indizione di una nuova procedura di gara, nonché degli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Operatore economico in ragione delle attività eseguite nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

La Stazione appaltante può risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 122, comma 3, secondo periodo del D.lgs. 36/2023, quando il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore economico, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, avvia in contraddittorio con l'Operatore economico il procedimento disciplinato dall'art. 14 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. All'esito del procedimento, la Stazione appaltante, su proposta del RUP dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato dall'Operatore economico.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'Operatore economico con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o nota mezzo pec, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'Operatore economico o suo rappresentante, oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di

consistenza delle prestazioni svolte.

Ai sensi del comma 1 e 2 dell'art. 124 del D.lgs. 36/2023, nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Operatore economico, la Stazione Appaltante, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede ponendo a carico dell'Operatore economico inadempiente:

1. L'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento delle prestazioni e l'importo netto delle stesse risultanti dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Operatore economico inadempiente;
2. L'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
3. L'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione di prestazioni dell'appalto, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento dell'appalto, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

Nel caso l'Operatore economico sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se ricorre una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Articolo 22 - Recesso

Per il recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 123 del D.lgs. 36/2023. In particolare, la Stazione appaltante potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto previo pagamento di quanto previsto al comma 1 dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023

Il DEC, ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 procede in contraddittorio con l'Operatore economico o, in caso di sua assenza in presenza di due testimoni, a redigere apposito verbale di consistenza.

Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 24 - Invalidità parziale

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Capitolato non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni ivi contenute, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 25 - Principale normativa di riferimento

I principali provvedimenti normativi, che si intendono richiamati in modo dinamico, quindi automaticamente integrati dalle successive modifiche ed integrazioni, nel testo vigente alla data odierna, sono i seguenti:

- Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i.: Codice degli Appalti;
- Decreto Legislativo n. 81/2008: tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; c) Decreto Legislativo n. 17/2010: attuazione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine.

La fornitura oggetto di appalto avviene sempre e comunque secondo le normative in vigore al momento dell'appalto, le regole dell'arte e le best practices.

Il Fornitore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Tecnico trova applicazione il D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 26 - Clausola codice etico

Il Fornitore dichiara di:

- essere a conoscenza del D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottato da San Donnino Multiservizi Srl, pubblicato sul sito www.sandonnino.it e delle sue implicazioni per la società;
- non essere mai stato rinviato a giudizio per i reati nello stesso D.lgs. contemplati;
- impegnarsi al rispetto del D.lgs. 231/2001;
- promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima San Donnino Multiservizi Srl a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 27 - Documentazione antimafia ed altra documentazione

In materia di documentazione antimafia il presente appalto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.. Pertanto, in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il Contratto di affidamento è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

Parimenti il contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

In tali ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per San Donnino Multiservizi srl.

Resta salvo il diritto di San Donnino Multiservizi srl al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 28 - Riservatezza

L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore sono

da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza.

L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

Articolo 29 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, nonché del Reg. UE per la protezione dei dati personali 2016/679, si informa che Titolare del trattamento è la Società San Donnino Multiservizi Srl, P.IVA 02202290348, con sede in Fidenza via Antonio Gramsci, 1.

Il Titolare ha ritenuto necessario designare, quale Responsabile per la protezione dei dati personali – c.d. Data Protection Officer o “DPO” – ai sensi dell'art. 37, GDPR, ► Ferdinando Mainardi, che potrà essere contattato per ogni informazione e/o richiesta inviando una e-mail a: ► ferdinando.mainardi@mywaysec.com.

I dati verranno trattati con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento, ubicati all'interno dell'Unione Europea, ovvero in conformità di quanto previsto dagli artt. 45 e seg., GDPR. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso, per lo svolgimento di funzioni istituzionali e pertanto ai sensi dell'art. 6 comma 1 e) del regolamento non necessita di consenso. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate; il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l'impossibilità di partecipare alla presente procedura.

I dati potranno essere forniti a terzi per l'adempimento di finalità previste dalla legge; saranno trattati esclusivamente da personale interno previamente autorizzato e formato nonché presso Responsabili del trattamento nominati che assicurano adeguati livelli di esperienza, capacità ed affidabilità tali da garantire il rispetto della normativa in materia. L'elenco dei Responsabili è consultabile presso il Titolare.

I dati forniti sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Reg. Europeo 679/2016. In particolare, ha diritto di accesso ai dati personali, alla portabilità, di ottenere la rettifica, l'aggiornamento, la cancellazione e la limitazione degli stessi, di opporsi al trattamento e di proporre reclamo al Garante della Privacy.

Art. 30 - Sistema di gestione qualità e ambiente

San Donnino Multiservizi ha attivato un Sistema di Gestione Qualità e Ambiente, nel rispetto delle norme ISO 9001 e ISO 14001; al riguardo, potete consultare il documento di Politica per la Qualità e l'Ambiente sul nostro sito www.sandonnino.it

Articolo 31 - Foro competente

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di

Parma.

Articolo 32 - Interpretazione del contratto

Con la sottoscrizione del contratto di affidamento, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Capitolato e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;

Fidenza, 03 settembre 2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Geol. Enrico MENOZZI